

Esdebitazione del debitore Incapiente (Art. 283)

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti.

La domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l'OCC.

L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Rimini, pertanto il debitore deve avere il centro degli interessi principali (residenza o domicilio) nella provincia di Rimini.

La concessione dell'esdebitazione è disposta dal giudice valutata la meritevolezza del debitore e verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Requisiti soggettivi

- Il debitore deve essere persona fisica meritevole in situazione di incapacienza
- Il debitore può accedere all'esdebitazione solo per una volta

La procedura si svolge mediante il deposito in Tribunale della domanda di esdebitazione unitamente alla documentazione del debitore (attestante la sua condizione personale, patrimoniale e debitoria), accompagnata dalla Relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.